

NOTA INFORMATIVA N. 8/2018

IL PUNTO SUGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE

1. Premessa

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha prorogato il bonus per l'acquisto di beni "Industria 4.0" (c.d. iper-ammortamento) e per l'acquisto di software e di beni ordinari (c.d. super-ammortamento). Si tratta del più rilevante provvedimento premiante le imprese che investono, ma il quadro degli incentivi comprende altre opportunità, prevalentemente legate all'effettuazione di investimenti.

2. Credito d'imposta per la formazione industria 4.0

A completare il quadro degli incentivi rientranti nel c.d. Piano Industria 4.0 la legge di bilancio, art. 1, co. 46-56, introduce il credito d'imposta per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, del personale dipendente impiegato per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal citato Piano 4.0 (big data ed analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) e solo se applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio (vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione), restando esclusa la formazione obbligatoria per legge (es. sicurezza o ambiente). Il credito d'imposta è limitato al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (il 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare); è pari al 40% del costo aziendale dei dipendenti occupati in attività di formazione 4.0, con un massimo di € 300.000 per ciascun ente o impresa beneficiaria.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, e dei redditi successivi, fino al suo esaurimento, non concorre alla formazione della base imponibile irpef, ired o irap ed è utilizzabile solo in compensazione in F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, non è soggetto al limite annuale dei 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, co. 53), e al limite massimo di 700.000 euro di compensabilità di crediti di imposta e contributi (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34).

Ai fini dell'ammissibilità del credito d'imposta occorre allegare al bilancio la relazione di certificazione di un revisore legale dei conti (responsabile penalmente in caso di colpa grave nel rilascio della certificazione) che attesti la regolarità formale della documentazione contabile e l'effettività dei costi sostenuti del personale dipendente impegnato nei corsi di formazione. Le spese sostenute per la certificazione del revisore rientrano tra quelle agevolabili entro il limite massimo di 5.000 euro.

Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere emanato il decreto attuativo che specificherà la documentazione richiesta, i controlli e le cause di decadenza del beneficio.

3. Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

La legge di bilancio 2018, co. 89-92, introduce un credito d'imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 2018 al 2020, nella misura massima individuale di 500.000 euro, legati alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di piccole e medie imprese (che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro o il cui attivo di bilancio non superi i 43 milioni di euro). L'agevolazione è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ires o irap, è utilizzabile solo in compensazione in F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di ottenimento della quotazione, e non è soggetto né al limite annuale dei 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né al limite massimo di 700.000 euro di compensabilità di crediti di imposta e contributi.

Entro il 30 aprile 2018 dovrà essere emanato il decreto attuativo che specificherà le condizioni di accesso, concessione e utilizzo del beneficio, i casi d'esclusione, la documentazione richiesta e i relativi controlli.

4. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, e delle modifiche introdotte dall'articolo 4, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e enti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il beneficio è attribuito anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore del L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo 24.6 - 31.12.2016.

Per le modalità e i criteri di attuazione, si è tuttora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo, anche se la Presidenza Consiglio dei Ministri, con comunicazione del 24.11.2017 ha anticipato che gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile; che sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo; che le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

5. Altri misure agevolative

La legge di bilancio 2018 introduce o integra le seguenti agevolazioni:

✓ credito d'imposta alle imprese culturali e ricreative pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

✓ incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta (in misure variabili dal 10% al 45%) per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo):

✓ credito d'imposta del 36% (massimo 20.000 euro annui) delle spese, sostenute dal 2018 al 2010, per l'acquisto di prodotti di plastica riciclata;

✓ credito d'imposta per le librerie, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione con riferimento ai locali dove si svolge l'attività;

✓ credito d'imposta del 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie in specifici ambiti sociali e sanitari;

✓ disapplicazione della presunzione di cessione ai fini iva e detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari e medicinali ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro da parte di farmacie, grossisti, parafarmacie, imprese titolari di AIC, loro rappresentanti locali, loro concessionari per la vendita e loro distributori;

✓ rifinanziamento della c.d. "Sabatini-bis" (vedi nota informativa 8/14), per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti "Industria 4.0";

✓ credito d'imposta del 65% per l'acquisto di strumenti musicali;

✓ agevolazioni legate agli eventi sismici.

Si rammentano anche:

✓ gli incentivi per gli investimenti in *start up* e PMI innovative (vedi nota informativa 7/2017) che il 18 settembre 2017 hanno ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea;

✓ il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (vedi nota informativa 1/2017);

✓ il voucher per la digitalizzazione (vedi nota informativa 22/2017)

✓ il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. *patent box*) per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di disegni e modelli nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (marchi esclusi);

✓ i crediti d'imposta per le spese di risparmio energetico e per la ristrutturazione di alberghi (vedi nota informativa 3/2018);

30 gennaio 2018